



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Data 2023

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
1.1	Contributo d'investimento: nuova deroga al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici	1
1.2	Adeguamento del sistema di remunerazione	1
1.2.1	Adeguamento del metodo di calcolo per determinare il prezzo di mercato di riferimento per gli impianti idroelettrici.....	1
1.2.2	Adeguamento dell'indennità di gestione per gli impianti nella commercializzazione diretta	2
2.	Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	3
3.	Conseguenze su economia, ambiente e società	3
4.	Commento ai singoli articoli	3

1. Punti essenziali del progetto

1.1 Contributo d'investimento: nuova deroga al limite inferiore di potenza nel caso degli impianti idroelettrici

I gestori di impianti idroelettrici che vengono o sono state sottoposte a misure di risanamento ecologico finanziate attraverso fondi pubblici dovranno poter ricevere un contributo d'investimento, se l'impianto esistente subisce anche un rinnovamento o un ampliamento considerevole. La nuova disposizione non riguarda i nuovi impianti.

Ai sensi dell'articolo 83a della legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac; RS 814.20) e dell'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP; RS 923.0) i gestori sono obbligati a risanare entro la fine del 2030 gli impianti idroelettrici (indipendentemente dalle loro dimensioni) che pregiudicano in misura considerevole le acque. In cambio delle misure adottate i gestori degli impianti ricevono un indennizzo totale conformemente all'articolo 34 della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0). L'indennizzo riguarda esclusivamente i costi necessari per il risanamento ecologico degli impianti e viene corrisposto dal 2012.

Soprattutto per i piccoli impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 300 kW c'è il rischio che gli impianti risanati o da risanare con fondi pubblici debbano comunque essere dismessi; ciò accade se, oltre agli investimenti per il risanamento ecologico, sono necessari anche investimenti per interventi di natura tecnica (ad es. sostituzione delle turbine, dei componenti elettromeccanici o riparazione delle condotte di approvvigionamento).

Secondo le stime dell'UFE, entro il 2030¹ soddisferanno i criteri di cui all'articolo 47 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03) e avranno quindi diritto a un contributo d'investimento, da 50 a 100 impianti circa tra quelli con una potenza inferiore a 300 kW e soggetti all'obbligo di risanamento. La produzione corrispondente stimata va dai 50 ai 75 GWh circa.

1.2 Adeguamento del sistema di remunerazione

1.2.1 Adeguamento del metodo di calcolo per determinare il prezzo di mercato di riferimento per gli impianti idroelettrici

Dall'inizio del 2022 il prezzo di mercato di riferimento per le altre tecnologie (tutte tranne il fotovoltaico) viene calcolato mensilmente (in precedenza il calcolo era trimestrale). Questo cambio di metodo è dovuto al fatto che il calcolo trimestrale rappresentava mediamente uno svantaggio sistematico: infatti i piccoli impianti idroelettrici, in particolare, ma anche quelli eolici e a biomassa producono maggiormente nei mesi del trimestre in cui i prezzi sono tendenzialmente più bassi.

Per alcuni gestori di impianti idroelettrici ad acqua fluente, la cui produzione elettrica non è regolabile, si profilano tuttavia perdite finanziarie anche con il calcolo mensile. Ciò perché per questi impianti i prezzi dell'elettricità e la produzione si muovono spesso in direzioni opposte in autunno e in primavera. Per gli impianti idroelettrici, pertanto, un calcolo settimanale del prezzo di mercato di riferimento potrebbe produrre un miglioramento sul piano finanziario, ma comporterebbe un elevato onere amministrativo e tecnico per l'organo di esecuzione. Un'alternativa è rappresentata da un metodo di calcolo ponderato in funzione dei volumi: secondo tale metodo il prezzo di borsa verrebbe ponderato in funzione dell'effettiva quantità di elettricità immessa in rete ogni quarto d'ora dagli impianti idroelettrici sottoposti a misurazione del profilo di carico e partecipanti al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità e si calcolerebbe una media mensile. Si tratta di un metodo più facile da implementare e che non comporta mediamente né perdite né profitti per i gestori degli impianti; tuttavia i gestori di impianti idroelettrici il cui profilo di produzione si discosta dalla media potrebbero continuare a subire perdite.

¹ Termine del sostegno agli impianti idroelettrici secondo l'articolo 38 capoverso 1 lettera b numero 2 LEne.

I partecipanti alla consultazione sono invitati a riflettere sulla questione. Occorre in primo luogo stabilire se sia necessario intervenire. Qualora i partecipanti alla consultazione lo ritenessero necessario, sono invitati a esprimere il proprio parere in merito alle varianti proposte.

1.2.2 Adeguamento dell'indennità di gestione per gli impianti nella commercializzazione diretta

Nel quadro del sistema di remunerazione per l'immissione in rete di elettricità è stato introdotto nel 2018 il modello di commercializzazione diretta dell'energia prodotta. Questo modello intende incentivare una qualità elevata delle previsioni e una produzione conforme al mercato.

L'indennità di gestione è composta da costi fissi (amministrazione, commercializzazione in generale) e da costi variabili (costi dell'energia di compensazione). Per il primo calcolo dell'indennità di gestione sono stati considerati i seguenti importi per le singole tecnologie:

Tecnologia	Quota costi fissi		Quota costi variabili	
	%	ct./kWh	%	ct./kWh
Impianti fotovoltaici ed eolici	20,0%	0,11	80,0%	0,44
Impianti idroelettrici	39,3%	0,11	60,7%	0,17
Impianti di incenerimento di rifiuti urbani	68,8%	0,11	31,3%	0,05
Altri impianti a biomassa	39,3%	0,11	60,7%	0,17

Per stabilire la quota di costi variabili sono stati considerati i prezzi dell'energia di compensazione degli anni 2013-2015 e l'importo dell'indennità di gestione è stato fissato come illustrato nella seguente tabella:

Tecnologia	Indennità di gestione (ct./kWh)
Impianti fotovoltaici ed eolici	0,55
Impianti idroelettrici	0,28
Impianti di incenerimento di rifiuti urbani	0,16
Altri impianti a biomassa	0,28

Poiché l'anno in corso è caratterizzato, oltre che dai prezzi elevati dell'elettricità, anche da un forte aumento dei prezzi dell'energia di compensazione, l'indennità di gestione deve essere corretta. A tal fine occorre rivedere il metodo di base per far sì che in futuro i prezzi correnti dell'energia di compensazione influiscano in misura variabile sull'indennità di gestione.

Da un lato l'indennità di gestione deve essere stabilita su base mensile e, d'altro, la quota variabile deve essere calcolata tenendo conto dei prezzi effettivi dell'energia di compensazione. La quota dei costi variabili viene quindi indicizzata (in base ai prezzi dell'energia di compensazione considerati per il calcolo dell'attuale indennità di gestione): a seconda del livello dei prezzi dell'energia di compensazione la quota variabile dell'indennità di gestione per il mese corrispondente viene aumentata o ridotta.

Esempio fittizio:

Prezzi dell'energia di compensazione	Short position	Long position
Media 2013 - 2015	7,36 ct./kWh	2,5 ct./kWh
Ottobre 2022	22 ct./kWh	15 ct./kWh

Costi di opportunità medi 2013-2015: $(7,36 \text{ ct./kWh} - 2,5 \text{ ct./kWh}) / 2 = 2,43 \text{ ct./kWh}$

Costi di opportunità medi ottobre 2022: $(22 \text{ ct./kWh} - 15 \text{ ct./kWh}) / 2 = 3,5 \text{ ct./kWh}$

Adeguamento dell'indennità di gestione per gli impianti idroelettrici:

$0,11 \text{ ct./kWh} + (0,17 \text{ ct./kWh} * 3,5 \text{ ct./kWh} / 2,43 \text{ ct./kWh}) = \mathbf{0,35 \text{ ct./kWh}}$

Per la conversione valutaria vengono utilizzati i corsi medi mensili pubblicati dall'AFC.

2. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

A seconda del metodo applicato per il calcolo del prezzo di mercato di riferimento l'organo di esecuzione può dover sostenere un onere supplementare maggiore per l'attuazione. Le restanti modifiche non comportano particolari conseguenze finanziarie, a livello di personale né di altro tipo per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

3. Conseguenze su economia, ambiente e società

La modifica concernente il contributo d'investimento non ha alcun impatto sostanziale sull'economia, sull'ambiente o sulla società. L'onere a carico del Fondo per il supplemento rete, attraverso cui vengono finanziati i contributi d'investimento, aumenterà, tuttavia le spese aggiuntive derivanti dalle nuove deroghe sono molto contenute rispetto all'onere complessivo. La nuova disposizione riduce al minimo il rischio di un utilizzo inutile di fondi pubblici.

La revisione del metodo di calcolo per il prezzo di mercato di riferimento e per l'indennità di gestione ridurranno l'onere finanziario a carico dei gestori degli impianti; in cambio aumenterà quello a carico del Fondo per il supplemento rete.

4. Commento ai singoli articoli

Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici

L'articolo 9 ha subito una revisione totale, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023; nella sua nuova versione l'articolo si compone di due capoversi. Il capoverso 1 disciplina le deroghe per gli impianti che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI) e il paragrafo 2 quelle relative ai contributi d'investimento. Sul piano dei contenuti continueranno a valere le deroghe ammesse finora. Questa modifica è dovuta al fatto che con la revisione della legge sull'energia² gli impianti ausiliari sono già esenti per legge dal limite inferiore di potenza (art. 26 cpv. 4 D-LEne). Affinché la modifica sia comprensibile, nel testo dell'ordinanza viene presentato l'intero articolo.

² Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha deciso di procedere ad alcune modifiche della legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) (FF 2021 2321) sulla base dell'iniziativa parlamentare «Promuovere in maniera uniforme le energie rinnovabili. Rimunerazione unica anche per biogas, piccoli impianti idroelettrici, energia eolica e geotermia» (19.443).

La presente revisione introduce al capoverso 2 lettera c un'ulteriore nuova deroga. Le società che gestiscono impianti soggetti all'obbligo di risanamento e con una potenza inferiore a 300 kW dovranno poter beneficiare di un contributo d'investimento per rinnovamenti o ampliamenti considerevoli. Ciò, tuttavia, solo se non vengono eseguiti nuovi interventi in acque naturali o preziose sul piano ecologico. Siamo di fronte a un nuovo intervento se, ad esempio, vengono compromesse la libera circolazione dei pesci o il bilancio in materiale detritico o se i flussi discontinui arrecano ulteriore pregiudizio. L'intervento viene valutato in rapporto all'impianto specifico. Prima della concessione del sussidio viene consultato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

Il risanamento ecologico delle centrali idroelettriche già esistenti permette di migliorare lo stato ecologico dei sistemi idrici interessati. Pertanto è opportuno esonerare dal limite inferiore di potenza di 300 kW gli impianti che vengono o sono stati sottoposti a risanamento ecologico.

Nel quadro del risanamento della forza idrica i Cantoni hanno identificato attraverso pianificazioni strategiche gli impianti idroelettrici che necessitano di essere risanati. Nella decisione che stabilisce l'obbligo di risanamento per un impianto si chiede al relativo gestore di illustrare in uno studio di più varianti in che modo intende rimediare al pregiudizio arrecato. La scelta della variante più idonea viene effettuata dall'autorità cantonale preposta al rilascio della concessione e dall'UFAM, tenendo conto, tra le altre cose, dell'aspetto ecologico (potenziale e miglioramento), della proporzionalità dell'onere richiesto e degli obiettivi della politica energetica. In questo modo si vuole garantire l'implementazione di soluzioni valide sul piano ecologico. La scelta della variante viene effettuata prima dell'attribuzione di un eventuale contributo d'investimento, quindi indipendentemente da esso.

Le società che gestiscono impianti con una potenza inferiore a 300 kW e che sono già stati sottoposti a risanamento o per i quali l'UFAM ha già assicurato l'indennità dovranno poter ricevere un contributo d'investimento per un risanamento o un ampliamento considerevoli, a condizione che tali interventi non causino un nuovo o un ulteriore pregiudizio in termini ecologici. Il pregiudizio viene valutato in rapporto al singolo impianto specifico. Prima della concessione del sussidio viene consultato l'UFAM.

Art. 15

Per l'adeguamento del calcolo del prezzo di mercato di riferimento per gli impianti idroelettrici sono immaginabili due varianti. Le considerazioni in merito sono contenute nel paragrafo 1.2.1.

Art. 26

In futuro l'indennità di gestione sarà composta da una parte fissa per i costi di commercializzazione e da una parte variabile per i costi dell'energia di compensazione. Per ulteriori dettagli al riguardo si veda il paragrafo 1.2.2.

Art. 62 cpv. 3 lett. b

Adeguamento redazionale dovuto al fatto che le leggi in questione non vengono citate per la prima volta in questo punto della presente ordinanza.